

PREMESSO che il prossimo 2 novembre si svolgerà presso lo stadio *Artemio Franchi* di Firenze, l'incontro di calcio valido per il Campionato di serie A, stagione 2025/2026, tra le squadre "*ACF Fiorentina vs U.S. Lecce*";

VISTA la nota n. 118741 inviata lo scorso 23 ottobre dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha attribuito "rischio 3" all'incontro di calcio "ACF Fiorentina vs U.S. Lecce";

TENUTO CONTO che, stante l'attribuzione del suddetto livello di rischio, sussiste una potenziale situazione di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica connessa:

- al consumo di bevande alcoliche e alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro nonché all'uso degli stessi come corpi contundenti o armi improprie idonee ad offendere e/o arrecare danno a cose e persone;
- all'uso inappropriato di spray urticanti;

VISTA la nota inviata dalla Questura di Firenze in data 31 ottobre 2025 relativa alla richiesta di valutare l'adozione di misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica mediante il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all'esterno dello stadio Franchi nonché il divieto all'interno dello stadio ed all'esterno dell'impianto sportivo di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

PRESO ATTO dell'analisi svolta dai rappresentanti delle Forze di polizia nel corso della seduta del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi in data 30 ottobre 2025;

RITENUTO pertanto di dover adottare, nell'occasione, misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle aree limitrofe allo stadio "Artemio Franchi", in particolare, il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all'esterno dello stadio Franchi nonché il divieto all'interno dello stadio ed all'esterno dell'impianto sportivo di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

RILEVATO che il presente provvedimento ha carattere di necessità e di urgenza, finalizzato a prevenire comportamenti turbativi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 2 del T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

dalle ore 11.00 del 2 novembre 2025 alle ore 19.00 del 2 novembre 2025 è vietata:





- 1) la <u>vendita per asporto</u> in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all'esterno dello stadio "Artemio Franchi", nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure Viale dei Mille Via Pacinotti Via del Pratellino Viale del Campo D'Arrigo viale De Amicis Viale Lungo l'Affrico Piazza Alberti Viale Ojetti Viale Righi Viale Volta;
- 2) <u>la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti</u> all'interno dello stadio Franchi ed all'esterno dell'impianto sportivo lungo il perimetro indicato al precedente punto 1).

II Comando della Polizia Municipale di Firenze è incaricato della notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati.

Le Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA sono invitate a dare massima diffusione del contenuto della presente ordinanza tra gli associati.

Il contenuto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Prefettura e comunicato agli organi di informazione.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando della Polizia Municipale di Firenze sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori con espresso avviso che, in caso di violazione, sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura ai sensi dell'art. 100 del T.U.LL.P.S., sopracitato.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica.

Firenze, 31 ottobre 2025

p. IL PREFETTO a.p.c.o.
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Pitaro)